



Edizione di giovedì 11 Maggio 2017

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Al via la trasmissione delle liquidazioni periodiche Iva

di **Alessandro Bonuzzi**

BILANCIO

Nuove indicazioni per i bilanci delle cooperative

di **Alberto Rocchi, Susanna Bugiardi**

ACCERTAMENTO

Nuovi ISA: entro dicembre i primi 70 indici

di **Marco Bomben**

ENTI NON COMMERCIALI

Le prestazioni sportive sono collaborazioni a carattere intellettuale

di **Guido Martinelli, Marilisa Rogolino**

CONTENZIOSO

La quantificazione del contributo unificato sugli atti giudiziari

di **EVOLUTION**

PROFESSIONISTI

Refund, Rebate e Reimbursement: come si traduce rimborso in inglese

di **Stefano Maffei**

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Al via la trasmissione delle liquidazioni periodiche Iva

di **Alessandro Bonuzzi**

L'Agenzia delle Entrate informa, con apposito [comunicato stampa](#), che il **servizio web gratuito** per l'invio delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva, **a disposizione da ieri**, consente di trasmettere un **singolo file ZIP** per **più contribuenti**.

Dovrebbe essere, quindi, superata la problematica, messa in luce nei giorni scorsi dal CNDCEC, circa l'**onerosità** dell'adempimento per i professionisti, derivante dal doversi affidare al **proprio software gestionale**.

Relativamente al **nuovo obbligo** in scadenza il prossimo **31 maggio** (salvo proroghe), il Presidente dell'Ordine aveva, infatti, osservato che *"Gli **aspetti** che destano **maggiore preoccupazione** sono legati alla firma e soprattutto all'invio telematico dei modelli, in considerazione del fatto che la trasmissione seguirà una **strada del tutto nuova**, non essendo utilizzabile per questo adempimento il tradizionale servizio **Entratel**. Utilizzando il portale web dell'Agenzia si **impone l'invio di un distinto file per ciascun contribuente**. Ciò costituisce una criticità insormontabile per i professionisti. La modalità alternativa di invio diretto dei dati dal **proprio software gestionale**, tramite **soggetto accreditato** risulta l'unica concretamente praticabile per i professionisti, ma comporta dei **costi aggiuntivi notevolissimi per l'acquisto e l'aggiornamento del software dedicato**, costi che in alcuni casi si avvicinano ai mille euro all'anno".*

Alla luce di ciò veniva chiesto di **uniformare** le modalità di trasmissione telematica delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva a quelle in uso per gli altri adempimenti.

Le notizie riportate sul comunicato stampa di ieri devono essere accolte con **assoluto favore**.

Relativamente alla **firma** che deve essere **apposta sui file** contenenti le comunicazioni, viene precisato che essa può consistere in una qualsiasi firma qualificata (firma digitale) o, in alternativa, nella **firma elettronica** basata sui certificati rilasciati dall'Agenzia delle Entrate (di seguito, anche **"firma Entrate"**).

La firma Entrate potrà essere apposta con la **nuova funzionalità** disponibile sulle piattaforme **"Desktop Telematico"** ed **"Entratel Multifile"**, con un'unica operazione su **tutti i file selezionati**.

Inoltre, il comunicato rende noto che tramite il **proprio servizio web "Fatture e corrispettivi"**, disponibile gratuitamente per i contribuenti dotati di credenziali **Entratel**, **Fisconline** o **SPID**, è possibile trasmettere:

- **single comunicazioni** (file XML) firmate elettronicamente, con certificato qualificato (firma digitale) oppure con certificato emesso dall'Agenzia delle Entrate ovvero "sigillate" tramite l'apposita funzionalità disponibile;
- **file ZIP** (cartelle compresse) contenenti le **comunicazioni di più contribuenti, ciascuna firmata** con certificato qualificato (firma digitale) oppure con certificato emesso dall'Agenzia delle Entrate;
- **file ZIP** (cartelle compresse) **firmato digitalmente** contenenti le **comunicazioni di più contribuenti** (file XML) che **possono non essere firmate singolarmente**. Questa funzionalità sarà disponibile dal prossimo 16 maggio).

In pratica, le funzionalità del servizio di trasmissione dell'Agenzia si allineano a quelle del **canale web services**.

Infine, il comunicato stampa informa che attraverso il **canale FTP** – terzo canale di trasmissione – i contribuenti possono inviare una o **più comunicazioni firmate singolarmente con certificato qualificato** (firma digitale) oppure con **certificato emesso dall'Agenzia** delle Entrate.



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

BILANCIO

Nuove indicazioni per i bilanci delle cooperative

di **Alberto Rocchi, Susanna Bugiardi**

Una nota del Ministero dello Sviluppo Economico e un documento del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti contribuiscono a fare chiarezza **sull'impatto delle novità** introdotte dal D.Lgs. 139/2015, sui **bilanci delle cooperative**. La materia, ha suscitato numerose perplessità tra gli operatori in ordine alle modifiche all'[articolo 2425 cod. civ.](#) riguardanti l'**esonero** per le cosiddette "microimprese" dall'obbligo di predisposizione di **nota integrativa, rendiconto finanziario e relazione sulla gestione**.

Soffermiamoci dapprima su questo secondo aspetto, il tema sul quale si è concentrata l'attenzione è stato quello di conciliare i nuovi e semplificati adempimenti previsti dall'[articolo 2435-ter cod. civ.](#) con gli **obblighi informativi** cui le cooperative sono sottoposte, ossia:

- obblighi previsti dalle disposizioni contenute negli [articoli 2512 e 2513 cod. civ.](#) che disciplinano il requisito della **prevalenza mutualistica** e le **modalità di calcolo della stessa**. In particolare, l'[articolo 2513 cod. civ.](#) stabilisce che gli amministratori e i sindaci debbano documentare la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio evidenziando determinati parametri indicati dalla medesima norma civilistica;
- obblighi previsti dalle disposizioni contenute nell'[articolo 2545-sexies cod. civ.](#) che impone di dare evidenza nel bilancio dei **componenti economici afferenti le diverse gestioni mutualistiche** così da permettere di risalire alla determinazione del **ristorno a favore dei soci**;
- **informazioni ai soci e ai terzi** in merito ai criteri seguiti per il conseguimento dello **scopo mutualistico** ([articolo 2545 cod. civ.](#)), ai fini dell'ammissione di nuovi soci (cd. principio della porta aperta – [articolo 2528 cod. civ.](#)) e al prestito sociale.

L'iniziale indicazione delle Associazioni di categoria sul punto era di fornire le suddette informazioni **in calce al bilancio** non essendo ipotizzabile l'esclusione delle cooperative dalla semplificazione introdotta dal D.Lgs. 139/2015. Infatti, a rigore normativo, l'[articolo 2519 cod. civ.](#) dispone che le cooperative redigono i documenti di bilancio applicando, "*in quanto compatibili*", le disposizioni di legge e tecniche delle società di capitali. Tuttavia, la soluzione prospettata non è stata condivisa dal MiSE che con nota del 20 marzo 2017 diretta ai **revisori incaricati delle ispezioni biennali**, ha ritenuto che l'eliminazione dell'obbligo di redigere la nota integrativa, **non sarebbe compatibile con il carattere mutualistico** delle cooperative; infatti le agevolazioni loro riconosciute, sono subordinate al rispetto di requisiti e condizioni la cui giustificazione deve emergere in modo trasparente ancorché si tratti di enti di piccole dimensioni. Facendo leva sulla locuzione "*in quanto compatibili*" contenuta nell'[articolo 2519](#)

[cod. civ.](#), il Ministero invita i revisori ad assumere provvedimenti concreti qualora riscontrino che le cooperative soggette a controllo, sebbene in possesso dei requisiti delle microimprese:

- **non abbiano predisposto la nota integrativa** né indicato le informazioni di cui agli [articoli 2513, 2528, 2545](#) e [2545-sexies cod. civ.](#): in questo caso il revisore è tenuto a **diffidare la cooperativa**, invitandola ad approvare il bilancio e depositarlo al Registro Imprese;
- **non abbiano predisposto la nota integrativa** ma abbiano assolto agli obblighi informativi di cui ai citati articoli con l'inserimento di prospetti **in calce al bilancio**: in questo caso si è in presenza di un **errore formale** e il revisore rilascerà il certificato invitando la cooperativa a un più rigido controllo delle previsioni normative.

Sul punto, peraltro, il CNDCEC, con documento del maggio 2017, assume una posizione più sfumata: nel presupposto che, **negare l'applicazione del bilancio semplificato**, comporta un'ingiustificata discriminazione nei confronti delle piccole cooperative in contrasto con la stessa *ratio* della modifica normativa, ritiene ammissibile che le **informazioni integrative siano riportate nei prospetti in calce al bilancio**, auspicando che il Ministero riconsideri la propria posizione. In attesa di ulteriori chiarimenti, invita comunque le società cooperative di piccole dimensioni ad adeguarsi all'orientamento ministeriale.

Altra novità dei bilanci 2016 suscettibile di produrre effetti sui bilanci delle cooperative è costituita dalla **cancellazione della sezione straordinaria del conto economico**. Il Ministero, nella [Circolare del 29 Marzo](#), ha sostanzialmente invitato le cooperative a continuare a operare come in passato **depurando l'avanzo della gestione "dal saldo (solo se positivo) dei valori a titolo esemplificativo relativi alle plusvalenze e minusvalenze di natura straordinaria derivanti da trasferimenti d'azienda o di rami d'azienda, alienazione di partecipazioni, immobili e beni non strumentali, nonché dal plusvalore derivante dall'acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito"**.

Decisamente più organica e completa la disamina svolta sul punto dal documento del CNDCEC che, dopo un utile riepilogo della nozione tecnica, giuridica e contabile di **"ristorno"**, sottolinea come la soluzione proposta dalla Circolare ministeriale, è solo apparentemente **"in continuità"** con il passato in quanto i risultati che si produrranno applicando le nuove regole, saranno difformi da quelli che sarebbero stati ottenuti lavorando sui vecchi schemi di bilancio con l'area straordinaria. Infatti, la [Circolare](#) prevede di **"depurare il calcolo dei ristorni delle sole componenti eccezionali di natura extra gestionale. Restano fuori dal calcolo rispetto alla situazione pre-esistente, quindi, i componenti ex-straordinari di natura extra gestionale inclusi nelle classi A) e B) del conto economico e non considerati di entità o incidenza eccezionale"**. In conclusione, il documento propone di prestare attenzione **alla correlazione tra predisposizione della nota integrativa** (indicazione componenti straordinarie [articolo 2427 comma 1, n. 13, cod. civ.](#)) e **calcolo dei ristorni**.

Un'importante precisazione contenuta nel documento del CNDCEC riguarda il **prestito sociale**: nonostante esso permanga nella disponibilità della cooperativa per un periodo medio lungo,

considerando gli aspetti contrattuali, va valutato come **debito a breve termine** in quanto non rimborsabile a scadenza fissa e per questo classificato in bilancio tra gli importi esigibili entro l'esercizio successivo. Data anche l'assenza di rilevanti costi di transazione, il documento opta quindi per **l'inapplicabilità del criterio del costo ammortizzato**, adottando così una soluzione semplificatoria a beneficio degli operatori.

Da ultimo, lo studio dei commercialisti ricorda che, ove nel bilancio 2016, per effetto dell'introduzione delle nuove disposizioni di legge, fosse necessario imputare **rettifiche nei valori dell'attivo** (esempio: eliminazione costi pubblicità), le eventuali riduzioni di patrimonio netto, devono tenere in debita considerazione **le peculiarità delle riserve nelle cooperative**, rispettando l'ordine di utilizzo delle stesse e l'eventuale impatto sul capitale sociale.



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

ACCERTAMENTO

Nuovi ISA: entro dicembre i primi 70 indicidi **Marco Bomben**

L'approvazione dei primi **70 indici sintetici di affidabilità (ISA)** è prevista entro dicembre 2017, mentre i **restanti 80** saranno approvati **entro il 2018**.

È questa l'importante precisazione resa nel corso dell'[Audizione](#) del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di ieri.

Come noto, l'[articolo 7-bis del D.L. 193/2016](#) ha disposto che a “**decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati indici sintetici di affidabilità fiscale** cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili”.

A partire dal 2017 pertanto, per oltre 4 milioni di contribuenti, gli studi di settore saranno sostituiti **da una nuova metodologia statistico-economica**, la quale stabilirà il grado di **affidabilità/compliance** di imprese e professionisti.

Come sottolineato nel corso dell'Audizione di ieri la predisposizione degli indici avverrà in **collaborazione con le Organizzazioni di categoria** per quanto attiene le metodologie applicabili, mentre per quanto riguarda gli **aspetti tecnici e informatici** l'Agenzia delle Entrate collaborerà direttamente con la SOSE e SOGEI.

Quanto alle **informazioni necessarie** per la realizzazione e l'applicazione degli indici, la Direttrice ha dichiarato che sarà necessario attingere “**sia a dati già disponibili in Anagrafe tributaria sia a dati di fonti esterne, quali banche dati di amministrazioni, università, enti ed istituti di ricerca**”.

Più nel dettaglio, con riferimento ai **dati già disponibili** è previsto l'utilizzo dei dati dell'**Osservatorio del mercato immobiliare (OMI)**. Con riguardo ai dati di fonte esterna, invece, dovrebbero, tra gli altri, essere utilizzati quelli presenti nel **Pubblico Registro Automobilistico (PRA)** al fine di realizzare l'indice applicabile all'attività di trasporto di merci su strada.

L'**ambito temporale** di analisi dei dati necessari per la costruzione degli indici risulta **notevolmente ampliato** rispetto a quello utilizzato per gli studi di settore: lo stesso sarà infatti **esteso a 8 annualità** per poter cogliere l'andamento del ciclo economico e congiunturale così da ottenere stime più efficienti e precise senza che sia necessario procedere a **specifici correttivi ex-post** (come attualmente avviene per gli studi di settore).

I **nuovi indici di affidabilità** consentiranno di posizionare il livello di affidabilità fiscale dei contribuenti **su una scala da 1 a 10** basandosi su un insieme di:

- **indicatori elementari di affidabilità;**
- **indicatori elementari di anomalia.**

I primi misurano l'attendibilità di **relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale**, tipici per il settore e/o per il modello organizzativo di riferimento; i secondi valutano **incongruenze e situazioni di normalità/coerenza del profilo contabile e gestionale** che presentano carattere atipico rispetto al settore e al modello organizzativo cui sono riferiti.

Infine, la Direttrice si è soffermata sui **possibili benefici** da concedere ai contribuenti "affidabili", quali ad esempio:

- la **semplificazione degli adempimenti fiscali;**
- **l'esclusione dai controlli;**
- la **riduzione dei termini di decadenza** per l'attività di **accertamento.**



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

Le prestazioni sportive sono collaborazioni a carattere intellettuale

di **Guido Martinelli, Marilisa Rogolino**

La [circolare prot. 1/2016](#) dello scorso 1° dicembre dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, avente ad oggetto il **corretto inquadramento delle prestazioni sportive dilettantistiche**, merita qualche ulteriore considerazione nel tentativo di ricostruire una disciplina civilistica a queste prestazioni che hanno trovato una collocazione legislativa solo sotto il profilo fiscale.

L'inquadramento della fattispecie in esame deve avvenire partendo dalla norma fiscale ([articolo 67, comma 1 Tuir](#)) che colloca i compensi in esame **tra i redditi diversi**: *"se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni né in relazione alla qualità di lavoro dipendente"*.

Sul presupposto che non esistono all'interno del nostro codice civile, prestazioni di lavoro che non siano riconducibili alle prestazioni di lavoro subordinato o autonomo, non vi è dubbio che la configurazione in esame **sia una fattispecie riconducibile a quelle indicate** al n. 3, comma 1, [articolo 409 c.p.c.](#) ossia *"..altri rapporti di collaborazione che si concretino in una **prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale** anche se non a carattere subordinato"*.

Nel momento in cui ammettiamo che i compensi sportivi possano essere riconducibili anche a una prestazione di lavoro, non può che derivarne giusto quanto affermato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con la **circolare n. 4746 del 14 febbraio 2007**, ovvero che **devono ritenersi incluse nell'obbligo di comunicazione al centro unico per l'impiego** la *"prestazione sportiva, di cui all'articolo 3 della L. 89/1981, se svolta in forma di collaborazione coordinata e continuativa e le collaborazioni individuate e disciplinate dall'articolo 90 della L. 289/2002"*. Tesi ribadita con l'[interpello 22/2010](#) dove il Ministero afferma che *"le associazioni e società sportive dilettantistiche che stipulano contratti di collaborazione di cui all'articolo 90 della L. 289/2002 sono comunque tenute **all'obbligo di comunicazione preventiva al competente Centro per l'impiego**"*.

Affermata, quindi, l'obbligatorietà della comunicazione al centro per l'impiego (e conseguente **iscrizione nel libro unico del lavoro**) rimane da inquadrare la prestazione sotto altri profili civilistici, ad esempio quello del **recesso**.

Identificata nella figura del tecnico/istruttore quella maggiormente diffusa tra le prestazioni sportive, non appare dubbio che la stessa sia riconducibile alla fattispecie della **prestazione d'opera intellettuale resa nei confronti di società sportiva dilettantistica disciplinata dall'[articolo 2230 cod. civ.](#)** Detta disposizione stabilisce che *"il contratto che ha per oggetto una*

prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti ...".

Per quanto ora di nostro interesse si segnala la disposizione di cui all'[articolo 2237 cod. civ.](#) che consente al committente/cliente **il diritto a "recedere dal contratto rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso e l'opera svolta"** (vedi anche, per un allenatore di calcio dilettante, la Corte di Cassazione 17.01.1996 n. 354: " ... *Trattandosi dunque di un contratto di locazione d'opera ex articolo 2237 cod. civ. la società non era tenuta al compenso per l'opera non prestata, indipendentemente dalla causa del recesso*").

L'[articolo 2037 cod. civ.](#) consente al committente di **recedere dal contratto** di prestazione d'opera intellettuale a prescindere dalla presenza di giusti e documentati motivi e, nel caso della loro ricorrenza a prescindere dall'esatta, tempestiva e rituale contestazione. Ciò in considerazione del preponderante rilievo che nel contratto in oggetto è assegnato all'*intuitus fiduciae*.

Se la relazione fiduciaria apprezzabile nel contratto d'opera intellettuale è **prevalente rispetto al termine programmato per il perfezionamento dell'adempimento** del contratto, non vi è alcun motivo per negare la recedibilità da tali contratti quantunque venga apposto un termine.

Nei contratti a esecuzione continuata, nei quali rientrano le prestazioni sportive, il **potere di recesso non ha natura eccezionale** assolvendo alla funzione di *ius poenitendi* qualora sia leso l'elemento fiduciario fondante il rapporto e sia venuto meno l'interesse alla continuazione

Tale amplissima facoltà ha come contropartita l'imposizione a carico di quest'ultimo dell'obbligo di rimborsare il prestatore delle spese sostenute e di corrispondergli il compenso per l'opera da lui svolta, mentre **nessuna indennità è prevista** (a differenza di quanto prescritto dall'[articolo 2227 cod. civ.](#)) **per il mancato guadagno** (Corte di Cassazione, sentenza 1472/2007).

Il recesso unilaterale del committente appartiene alla disciplina del **contratto di prestazione d'opera intellettuale**, non derogabile, né rinunciabile per *facta concludentia*, né "eliminabile" dalla scena del rapporto contrattuale per supposizioni o presunzioni. Inoltre, il recesso unilaterale non è escluso di per sé neanche dalla previsione di un **termine di durata del rapporto** dovendosi accertare in concreto, in base al contenuto del regolamento negoziale, se le parti hanno inteso escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita (vedi [Corte di Cassazione 469/2016](#) in [Cassazione n. 1215/2017](#)).

La previsione del **recesso unilaterale** è l'affermazione della **intangibilità del dato fiduciario** e la sua inerenza al profilo causale del contratto di prestazione d'opera intellettuale. Nel contratto di prestazioni sportive è esaltata l'incidenza del requisito fiduciario afferente allo schema causale, rafforzate quindi le ragioni giustificatrici di conferma quanto agli effetti del recesso ex [articolo 2237 cod. civ.](#)



Seminario di specializzazione

2017: TUTTE LE NOVITÀ PER LE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTENZIOSO***La quantificazione del contributo unificato sugli atti giudiziari***di **EVOLUTION**

Il contributo unificato rappresenta la tassa da pagare per la presentazione di un ricorso tributario.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia in esame, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione “*Contenzioso*”, la relativa *Scheda di studio*.

Il presente contributo analizza le modalità di determinazione e quantificazione del contributo dovuto nei diversi gradi di giudizio.

Ai sensi dell'[articolo 9 del D.P.R. 115/2002](#) (così come modificato dal D.L. 98/2011) a partire dai **ricorsi di primo o secondo grado notificati dal 7/07/2011** – indipendentemente dalla data di deposito presso le segreterie delle Commissioni tributarie e dalla data di iscrizione a ruolo – è applicabile il **contributo unificato** per “*ciascun grado di giudizio*”.

Il soggetto che **prima si costituisce in giudizio**, depositando il ricorso introduttivo, è tenuto al pagamento contestuale del contributo unificato. L'Amministrazione pubblica, invece, può optare per la **prenotazione a debito** dell'importo dovuto ex [articolo 11 D.P.R. 115/2002](#).

La **quantificazione del contributo unificato avviene in base al valore della lite**. Infatti, l'[articolo 13, comma 6-quater, D.P.R. 115/2002](#) dispone che per i **ricorsi principale e incidentale** proposti avanti le Commissioni tributarie è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi.

**CONTRIBUTO
UNIFICATO****VALORE DELLA LITE**

€ 30	fino a € 2.582,28
€ 60	superiore a € 2.582,28 e fino a € 5.000
€ 120	superiore a € 5.000 e fino a €25.000 (e per le controversie tributarie di valore indeterminabile)
€ 250	superiore a € 25.000 e fino a € 75.000
€ 500	superiore a € 75.000 e fino a € 200.000
€ 1.500	superiore a € 200.000

Ai sensi del combinato disposto dell'[articolo 14, comma 3-bis, D.P.R. 115/2002](#) e dell'[articolo 12, comma 2, D.Lgs. 546/1992](#), il **valore della lite** è dato per ciascun atto impugnato **dall'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate**. In caso di atti irrogativi di **sole sanzioni**, invece, il valore della **lite è costituito dalla somma di queste**. Nel **giudizio di cassazione** il contributo unificato previsto per i giudizi dinanzi alle Commissioni tributarie **è raddoppiato** in virtù di quanto previsto dall'[articolo 13, comma 1-bis del D.P.R. 115/2002](#), applicabile anche nel processo tributario ex articolo 261 D.P.R. 115/2002.

Esso, comunque, deve risultare da **apposita dichiarazione** resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso.

Inoltre, la parte, all'atto della costituzione in giudizio, è tenuta ad **allegare la documentazione** che **certifica il pagamento del contributo unificato**.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con [circolare n. 1 del 21/09/2011](#), ha previsto tre modalità di versamento:

- **modello F23**;
- **presso gli uffici postali** su apposito conto corrente;
- **presso le tabaccherie convenzionate** su specifico contrassegno recante la dicitura **"Contributo unificato tributario"**.

In caso di **omesso/insufficiente** versamento del contributo unificato, secondo quanto precisato dal Ministero dell'economia e delle finanze, con la citata [circolare n. 1 del 21/09/2011](#), la segreteria della Commissione tributaria deve trasmettere alla parte **un invito a regolarizzare** la propria posizione ed è comunque **tenuta a ricevere l'atto**.

Ai fini sanzionatori il Ministero invita le segreterie a osservare la seguente graduazione:

- **33% dell'importo dovuto**, se il pagamento avviene dopo la scadenza del termine indicato nell'invito, ma entro 60 giorni dalla notifica;
- **150% dell'importo dovuto**, se il pagamento avviene tra il 61° giorno e il 90° giorno successivo alla notifica dell'invito;
- **200% dell'importo dovuto**, negli altri casi.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- [le principali problematiche nella quantificazione del contributo unificato;](#)
- [i soggetti obbligati al versamento del contributo unificato;](#)
- [il rimborso del contributo unificato indebitamente pagato;](#)
- [le patologie legate all'omesso o insufficiente versamento;](#)

- [la disciplina dei diritti di copia.](#)



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

Design by: valter, gaskino / Freepik

Refund, Rebate e Reimbursement: come si traduce rimborso in inglese

di **Stefano Maffei**



Visto che è tempo di scadenze fiscali affronto oggi la traduzione, a dire il vero non insidiosa, del termine **rimborso**. La lingua inglese propone varie alternative (*refund*, *rebate* e *reimbursement*) su cui vale la pena soffermarsi brevemente.

Notate prima di tutto che tutti questi termini sono piuttosto formali: se avete preso in prestito dei soldi (trad. *to borrow money*) da un amico, all'atto della restituzione gli direte semplicemente *let me pay you back* e la questione sarà risolta con grande chiarezza.

Dal punto di vista del significato non c'è una importante differenza tra *refund* e *reimbursement* e, specialmente per chi non è madrelingua, non è sbagliato utilizzarli come sinonimi.

Se può interessarvi, io utilizzo spesso il termine *refund* (che è anche un verbo) in relazione alla restituzione di una **somma spesa per un prodotto difettoso**: su certi siti di e-commerce leggerete ad esempio una regola tipo *if you return (se restituisce) a defective item we will refund you within 3-5 business days*.

Quanto a *reimbursement* (e il relativo verbo *to reimburse*), io lo uso soprattutto quando mi aspetto la **restituzione integrale** della somma spesa, magari per conto di un terzo. Ecco un esempio: *I keep my restaurant receipts so that I can be reimbursed by my company* (trattengo le **ricevute** delle spese fatte al ristorante al fine di ottenere un rimborso dalla mia **società**).

Rebate significa invece, letteralmente, *a partial refund* (un **rimborso parziale**) *to someone who has paid too much for tax, rent or utility* (che in questo caso significa **utenza**, ossia la luce, il gas, etc.). Ecco perchè *rebate* è ideale per il **rimborso fiscale**, anche se francamente l'espressione *tax refund* è altrettanto diffusa, e corretta. Annotativi anche l'espressione *to claim a refund*, che significa proprio chiedere un rimborso.

Ecco infine una frase che, credo, non sorprenderà i lettori commercialisti: *for many individuals across the Country, especially employees on a fixed-pay, tax return season* (la **stagione delle denunce dei redditi**) *means tax refunds*.



*Cosa aspetti? È il momento giusto per iscriverti alla VII edizione del **corso estivo di inglese commerciale e legale al Worcester College dell'Università di Oxford** (28 agosto-2 settembre 2017): per farlo visita il sito www.eflit.it.*

In collaborazione con



Master di specializzazione

Legal and Financial English online

Scopri di più